

COMUNE DI MELISSANO Provincia di Lecce

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 9 MARZO 2023

Oggetto: Dissesto finanziario - Affidamento incarico legale per rappresentanza e difesa in giudizio dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Melissano. Ricorso al Tar ex art. 114 cpa – Eredi Stajano c/ OSL

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di marzo, alle ore 15,00, nella Sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Melissano nelle persone dei Sigg.:

Dott.ssa Rosa Maria Simone	Presidente
Dott.ssa Maria Celeste Conte	Componente
Dott. Roberto Blasi	Componente

Dato atto che assolverà le funzioni di segretario verbalizzante uno dei Commissari nella persona del Dott. Roberto Blasi;

La Commissione straordinaria di liquidazione,

PREMESSO

- che il Comune di Melissano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10 dicembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 2 marzo 2017 si è regolarmente insediata presso il

1

H

Comune di Melissano eleggendo quale presidente la dott.ssa Rosa Maria Simone, così come da delibera n. 1 del 2 marzo 2017;

Visto l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

PRESO ATTO che in data 20 Dicembre 2022 prot. 14690 è stato notificato a questo OSL il ricorso ex art. 114 proposto dai signori: Antonio Astuto quale erede di Stajano Francesca, Giorgio Stajano, nonché Anna Maria Calò, Maria Enrica Francesca Stajano, Riccardo Stajano e Francesca Stajano, quali eredi di Achille Stajano, per l'ottemperanza alla sentenza del TAR n. 1319 del 27.08.2021, con la quale il Comune di Melissano veniva condannato 1) "alla restituzione in favore dei ricorrenti della porzione illecitamente occupata dei terreni indicati nella parte motiva, previa la necessaria riduzione in pristino, salva ed impregiudicata la possibilità per il predetto Comune di disporre l'acquisizione "sanante" dell'immobile ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.; 2) a proporre ai ricorrenti il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento dei terreni di che trattasi e di quello riferito al valore del soprassuolo (alberi ed opere esistenti, abbattuti o demolite) secondo i criteri, le modalità e i terminispecificati in parte motiva".

PREMESSA, l'alterità dell'OSL rispetto al Comune sulla scorta di orientamenti giurisprudenziali, tra i quali Cass. Civ. n. 16959/2016, n. 16529/2013, n. 27308/2018, in conseguenza di che si rende necessaria una autonoma costituzione nel giudizio de qua;

VALUTATA l'opportunità che questo OSL si costituisca nel predetto giudizio tendente ad ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1319 del 27/08/2021, al fine di tutelare l'interesse pubblico, anche in un'ottica di contenimento della spesa. Tanto poiché l'OSL ha verificato che su particelle catastali adiacenti a quelle oggetto di causa, di proprietà di altri creditori, vi sarebbe già stata una espropriazione legittimamente conclusa, di parte (preponderante) del terreno sul quale è stata realizzata l'opera pubblica; ciò rende necessaria la corretta individuazione e definizione dei terreni di proprietà Stajano.

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di assistenza e patrocinio legale ad un avvocato esterno all'Amministrazione, dotato di adeguata e specifica professionalità e dei requisiti richiesti per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'O.S.L.;

VISTE:

- la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 3712/2006;
- la deliberazione della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 75/2017 in ordine alla qualificazione dell'incarico legale quale appalto di servizi e considerato che il presente affidamento risulta essere connotato da ragioni d'urgenza derivanti dalla prossimità della data fissata per l'udienza con importanti effetti sul caso de quo e tali da poter incidere negativamente sulla gestione della liquidazione;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del codice dei contratti, che dispone che le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici:

EVIDENZIATO che questa Commissione ritiene di conferire il predetto incarico all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi, la quale è già stata nominata difensore di questo OSL nel giudizio promosso da altri creditori per l'analoga vicenda riguardante la pretesa illegittima occupazione da parte del Comune, di aree occorse per la realizzazione di un vasto piano di edilizia economica e popolare, peraltro adiacenti a quelle di proprietà eredi Stajano;

VISTA la pec prot. n.3151 del 9/03/2023 con cui è pervenuto il preventivo di spesa proposto dall'avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi per assumere la difesa dell' OSL del Comune di Melissano per il sopra descritto contenzioso, contenuto nella somma di €. 7.000,00 oltre spese generali, IVA e Cap e alle spese vive eventualmente anticipate, in considerazione dei numerosi aspetti della vicenda analoghi all'altro contenzioso già instaurato;

CONSIDERATO che nella fattispecie di che trattasi, l'importo del contratto da stipulare con il legale, tenuto conto del valore della controversia, è ben al di sotto dei minimi tariffari previsti dal DM. 55/2014;

RITENUTO quindi di affidare l'incarico di rappresentanza legale nel giudizio de quo all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi, per i motivi sopra descritti;

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di costituirsi nel giudizio pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, affidando per i motivi indicati in premessa e che qui s'intendono riportati, l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi;
- 3. di stabilire il compenso complessivo spettante al legale come sopra nominato, per la difesa innanzi al TAR di Lecce per Euro 7.000,00 oltre spese generali, IVA e Cap e alle spese vive eventualmente anticipate;
- 4. di impegnare la somma di cui sopra dando atto che la spesa conseguente al presente atto sarà a carico degli oneri della Commissione Straordinaria di liquidazione;
- 5. di dare atto che il Presidente dell'OSL sottoscriverà la convenzione, secondo lo schema-tipo allegato alla presente, che regola i rapporti tra l'OSL ed il legale incaricato, nonché l'apposita procura speciale alle liti;
- 6. dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n.378/1993, e verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n.267/2000, a cura dell'Amministrazione.

Wew

La Commissione straordinaria di liquidazione
II Presidente Dott.ssa Rosa Maria Simone
I Componenti Dott.ssa Maria Celeste Conte

Dott. Roberto Blasi
Il Segretario verbalizzante: Dott. Roberto Blasi



COMUNE DI MELISSANO PROVINCIA DI LECCE

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 03/02/2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs.18. 08. 2000, n.267)

Allegato alla deliberazione n. ___/2023

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE

		THEIOTETROTESSIONALE
L'anno duemilaventitre, il giorno da valere a tutti gli effetti di legge:	del mese di	con la seguente scrittura privata,
	TRA	
(Self Sede III Wiellss	interviene al present	ZIONE del Comune di Melissano (LE) o, C.F. 81003390754, rappresentata dalla e atto in qualità di Presidente dell'OSL, a
	E	NU
l'avvocato Prof. Gabriella De DGRGRL55C43F221O, con str degiorgi.gabriella@ordavvle.legalmail	udio legale in l	(di seguito Professionista), C.F.: Lecce, via Paladini n. 50, PEC:
Gabriella De Giorgi Cezzi; VISTO il preventivo del compenso liquidazione del Comune di Melissano	inviato a mezzo n	con la quale si è conferito l'incarico OSL al summenzionato avvocato Prof.
e la rappresentanza in giudizio dell'OS di Stajano Francesca, Giorgio Stajano	L'IL nella controversia L' nella controversia , nonché Anna Maria , quali eredi di Achi Lecce	mpresa la facoltà di avanzare domanda colo, integrare il giudizio, fare interventi, tra i signori: Antonio Astuto quale erede a Calò, Maria Enrica Francesca Stajano, lle Stajano, contro OSL del Comune di segue:

Art. 1

La narrativa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'OSL, come sopra rappresentato, conferisce al Professionista, che accetta, l'incarico professionale di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia, contro i signori: Antonio Astuto quale erede di Stajano Francesca, Giorgio Stajano, nonché Anna Maria Calò, Maria Enrica Francesca Stajano, Riccardo Stajano e Francesca Stajano, quali eredi di Achille Stajano, pendente innanzi al TAR di Lecce, in ogni stato, anche in caso di mutamento del rito o riassunzione. Al legale, il quale potrà valersi, per ogni attività, dei propri collaboratori di studio, non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto salvo che per le sostituzioni in udienza.

Art. 2

Al legale è conferita, con il presente incarico, ampia procura a effettuare – prima della costituzione innanzi all'Autorità Giudiziaria e nell'esclusivo interesse dell'OSL – uno studio preliminare con conseguente parere in merito, che riferisca all'OSL sulla opportunità dell'azione giudiziale, in relazione ai possibili esiti negativi della medesima.

Art. 3

Il legale incaricato per mezzo del presente contratto di patrocinio, oltre a svolgere tutti i compiti connessi alla rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, si impegna:

1) ad aggiornare costantemente l'OSL sullo stato del contenzioso, con l'indicazione dell'attività posta in essere e la trasmissione di copia degli atti redatti e/o depositati e fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, richiesti, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'OSL anche ai fini della valutazione dell'opportunità/convenienza per l'eventuale proposizione di appello o ricorso o comunque, in generale, impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, purché ciò non implichi ampliamento dell'oggetto dell'incarico e sia strettamente e ragionevolmente funzionale all'assolvimento del medesimo;

2) a comunicare per iscritto lo stato del giudizio e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'OSL:

3) a non proporre azioni legali in nome e/o per conto altrui contro l'OSL per tutta la durata del rapporto instaurato;

4) ad assolvere con diligenza e puntualità l'incarico affidato nel rispetto delle norme di legge.

Art. 4

Per le prestazioni inerenti al presente incarico, il corrispettivo della prestazione professionale resa è fissato nella misura di € 7.000,00 oltre il rimborso forfettario 15%, C.P.A. e IVA e le spese vive eventualmente anticipate, previa presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà liquidato a conclusione del giudizio, senza ulteriori oneri, costi o spese.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'OSL e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al Professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il Professionista di recuperare, senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'OSL, in virtù del provvedimento conclusivo. Solo in caso di recupero, anche parziale, di dette somme, al Professionista verrà in ogni caso liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali, corrispondente a quanto effettivamente recuperato, al netto di quanto già percepito dall'OSL a titolo di acconto.

Art. 5

Il legale incaricato dichiara:

1) che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né le cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50 del18.4.2016;

lla

H

2) di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro l'OSL e contro l'Amministrazione Comunale di Melissano per la durata del rapporto istaurato;

3) di non patrocinare cause attualmente pendenti contro l'Amministrazione Comunale di Melissano;

4) che non sussiste conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense Nazionale;

5) di essere abilitato alle magistrature superiori;

6) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;

7) di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti alla propria professione;

8) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

9) di prestare il consenso, in base alla normativa vigente, al trattamento dei dati personali;

L'OSL è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità, fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. Rimane in ogni caso facoltà dell'OSL revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito per manifesta negligenza, errori evidenti, ritardi e comportamenti in contrasto con le prescrizioni della deontologia professionale.

Art. 6

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che, con la propria condotta, avrà dato causa alla necessità di

Per quanto non espressamente pattuito, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'OSL Il Presidente (Dott.ssa Rosa Maria Simone)

Il Professionista (Avv. Prof. Gabriella De Giorgi Cezzi)